



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

ORDINANZA

(vd. numero di registrazione in intestazione)

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

- VISTA** la circolare titolo "Personale Marittimo" serie "Tabelle di Armamento" n° 001 emessa in data 20.10.2010 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — reparto VI — Ufficio 4° (Personale Marittimo), contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)" e le normative in essa richiamate;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 47/2024 in data 25 Marzo 2024 – "tabella minima di armamento delle unità navali adibite al servizio speciale trasporto piloti operanti nell'ambito del Circondario Marittimo di Genova;
- VISTA** la documentazione tecnica acquisita agli atti, relativa alle caratteristiche generali ed operative delle pilotine appartenenti alla Corporazione dei Piloti del Porto di Genova;
- RITENUTO** necessario disciplinare in un unico provvedimento ordinatorio le tabelle minime di armamento delle unità adibite al servizio di pilotaggio nel Porto di Genova in relazione ai profili legati alla sicurezza della navigazione;
- VISTI** l'art. 317 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 99 e 426 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTI** gli atti d'ufficio

ORDINA

Articolo 1

La tabella minima di armamento delle unità navali adibite al servizio speciale trasporto piloti operanti nell'ambito del Circondario Marittimo di Genova, ex art. 99 del Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) del Codice della Navigazione, è costituita da:

- nr. 1 (uno) Pilota effettivo della Corporazione Piloti cui appartiene la Pilotina;
- ovvero
- nr. 1 (uno) Marittimo in possesso di idoneo titolo professionale sia di coperta che di macchina per la condotta del mezzo.

Articolo 2

Copia della presente Ordinanza deve essere allegata al Ruolino di Equipaggio delle unità per essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

L'Ordinanza n. 47/2024 in data 25 Marzo 2024 – "tabella minima di armamento delle unità navali adibite al servizio speciale trasporto piloti operanti nell'ambito del Circondario Marittimo di Genova", citata nelle premesse è **abrogata**.

Articolo 5

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questa Capitaneria di porto e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/genova.

Genova,

d'ordine
**IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO**
C.V. (CP) Leonardo DERI